

*I CHIARIMENTI DEL FISCO/ In una risposta a interpello l'Agenzia prende posizione*

DS6901

DS6901

# Riserve a copertura di perdite

## L'assemblea straordinaria elimina la sospensione d'imposta

DI GIOSUÈ MANGUSO

L'utilizzo di una riserva in sospensione di imposta a copertura di perdite d'esercizio riportate a nuovo non comporta tassazione in capo alla società né in capo ai soci, e se tale utilizzo è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci viene meno definitivamente il vincolo di sospensione di imposta sulla riserva utilizzata. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 219 del 21 agosto 2025.

In seguito ad una operazione di scissione, una società ha acquisito attività e passività della società scissa rilevando a patrimonio alcune riserve in sospensione di imposta (saldo attivo di rivalutazione ex art. 15 del decreto-legge n. 185/2008). La Società intende dar luogo alla copertura delle perdite cumulate utilizzando le riserve disponibili, comprensive di quelle in sospensione di imposta. Ci si interroga, dunque, sugli effetti fiscali dell'eventuale utilizzo del saldo attivo di rivalutazione iscritto in applicazione del regime di rivalutazione di cui al citato art. 15, commi 16-23, del decreto-legge n. 185/2008.

Per la società istante il citato saldo attivo di rivalutazione rientrerebbe tra le c.d. "riserve tassabili solo in caso di distribuzione", ossia quelle riserve in sospensione d'imposta per le quali l'evento impositivo in capo alla società si verifica, esclusivamente, in caso di distribuzione del saldo ai soci (come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle entra-

te con la circolare n. 6/2022).

Pertanto, la società istante ha chiesto all'Agenzia delle entrate, in primo luogo, di confermare che provvedendo alla copertura delle perdite cumulate con utilizzo del saldo attivo di rivalutazione ex decreto-legge n. 185/2008, non si verificherebbe alcun effetto impositivo, pari al saldo utilizzato, in capo alla società né in capo ai soci della stessa. In altre parole, in assenza di una distribuzione ai soci di tale saldo non si determinerebbe il presupposto impositivo normativamente previsto (art. 13 legge n. 342/2000). Poi, se la copertura delle perdite è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, il vincolo civilistico e fiscale potrà considerarsi estinto per l'intero ammontare utilizzato.

Confermando che le riserve in sospensione danno luogo ad un effetto impositivo soltanto se distribuite ai soci, l'Agenzia delle entrate per la prima volta con una risposta pubblica chiarisce gli effetti fiscali dell'utilizzo di un saldo attivo di rivalutazione a copertura di perdite deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In particolare, si condivide la soluzione interpretativa dell'istante, affermando che l'utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura delle perdite non rappresenta un fenomeno impositivo, e che se la riduzione del saldo è deliberata dall'assemblea straordinaria si elimina definitivamente il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare utilizzato.

— © Riproduzione riservata —

